

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### **per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT**

Il presente Accordo di collaborazione (di seguito, per brevità, definito anche soltanto “Accordo”) è stipulato:

#### **Tra**

- Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Ing. Gilberto Dialuce
- Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo Gaudio
- Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), nella persona del Capo dell’Ispettorato e legale rappresentante Dr. Felice Assenza
- Fondazione Edmund Mach (FEM), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Dr. Mirco Maria Franco Cattani
- Istituto Europeo di Oncologia (IEO), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Dr. Carlo Cimbri
- Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), nella persona del suo del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Diederik Sybolt Wiersma
- Istituto Superiore di Sanità (ISS), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Silvio Brusaferrò
- Università degli Studi di Brescia, nella persona del suo rettore e legale rappresentante Prof. Maurizio Tira
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO), nella persona del suo rettore e legale rappresentante Prof. Giovanni Molari
- Università degli Studi di Camerino (UNICAM), nella persona del suo rettore e legale rappresentante Prof. Claudio Pettinari
- Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA), nella persona del suo rettore e legale rappresentante Prof. Matteo Lorito
- Università degli Studi di Parma (UNIPR), nella persona del suo rettore e legale rappresentante Prof. Paolo Andrei
- Sapienza Università di Roma (UNIROMA1), nella persona della sua rettrice e legale rappresentante Prof. Antonella Polimeni
- Università degli Studi di Udine (UNIUD), nella persona del suo rettore e legale rappresentante Prof. Roberto Pinton
- Santa Chiara Lab. - Università degli Studi di Siena (SCL-UNISI), nella persona del suo presidente e legale rappresentante Prof. Angelo Riccaboni
- Cluster Agrifood Nazionale (CIAN), nella persona del suo presidente e legale rappresentante Dr. Mauro Fontana

di seguito anche definite – individualmente – la “Parte”, o – collettivamente – le “Parti”

## Premesso che

- Nel quadro della strategia europea per la ricerca della Commissione Europea è stata avviata la realizzazione di una nuova infrastruttura di ricerca per il dominio Health and Food denominata METROFOOD-RI *“Infrastructure for promoting Metrology in Food and Nutrition”*.
- L’Infrastruttura di Ricerca METROFOOD-RI, coordinata da ENEA, è stata inclusa nel 2016 nella Roadmap ESFRI come “emerging project” per il dominio Health and Food, nel 2017 ha svolto la “Early Phase” finanziata dal progetto H2020 PRO-METROFOOD (GA 739568), dal 2018 è inclusa nella Roadmap ESFRI come “Project” per il dominio Health and Food, concluderà la “Preparatory Phase” il 30 Maggio 2022 finanziata dal progetto H2020 METROFOOD-PP (GA 871083), e si appresta ad effettuare le procedure necessarie per acquisire la figura legale di ERIC (European Research Infrastructure Consortium).
- METROFOOD-RI è stata inserita nel Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027 come infrastruttura ad alta priorità per il dominio Health and Food.
- L’Italia, già aderente a ESFRI, ha espresso supporto all’infrastruttura METROFOOD-RI attraverso atti ufficiali da parte di Ministeri ed istituzioni pubbliche, la partecipazione di Istituti di Ricerca pubblici afferenti al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), al Ministero della Salute, al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ed al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) e con un ampio coinvolgimento della comunità scientifica nazionale.
- Le Parti, riconoscendo l’alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca per Alimenti & Salute ed il suo ruolo nell’agenda politica internazionale, manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in quest’area tematica interdisciplinare.
- Le Parti sono Enti pubblici o con connotazioni da renderli assimilabili a Enti pubblici con competenze coerenti con le finalità della Joint Research Unit e sono realtà attive nello svolgimento delle attività di ricerca interdisciplinare nei settori della Metrologia per Alimenti e Nutrizione e della Qualità, Sicurezza e Rintracciabilità Alimentare, Economia Circolare e Sostenibilità dei sistemi Agroalimentari e ne hanno esperienza pluriennale e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.
- Esiste tra le Parti la volontà di intraprendere e continuare attività comuni interdisciplinari con le seguenti finalità:
  - o svolgere un ruolo attivo nella ricerca nel settore e collaborare con le maggiori realtà europee e mondiali, anche nel quadro della partecipazione a progetti europei, utilizzando a tal fine le infrastrutture di ricerca esistenti e future;
  - o promuovere l’adozione delle infrastrutture e servizi nel settore della Metrologia per Alimenti e Nutrizione anche attraverso finalità di formazione, comunicazione e trasferimento tecnologico, volte a favorirne la conoscenza e la consapevolezza dei loro benefici, a diffondere le competenze necessarie ad un loro utilizzo e ad estenderne l’ambito di applicazione a nuove realtà in campo nazionale ed internazionale.
- Una Joint Research Unit (JRU) è un gruppo di lavoro stabile basato su un accordo di collaborazione fra diverse entità legali e riconosciuto dalla normativa europea dei Programmi Quadro della Ricerca Europea, ma che non configura di per sé un autonomo

soggetto di diritto. La JRU raccoglie partner a livello nazionale per la realizzazione di progetti in una determinata area di ricerca.

- Lo schema di Convenzione per le sovvenzioni del programma Quadro Europeo per la Ricerca e l'Innovazione Horizon Europe prevede la forma della Joint Research Unit (JRU) quale partnership fra diverse entità legali basata su un accordo che non prevede la costituzione di un autonomo soggetto di diritto.
- Una Joint Research Unit (JRU) non può di per sé aderire a contratti con la Commissione Europea ma, in virtù degli Artt. 7, 8 e 9 del modello di *Grant Agreement Horizon Europe*, un membro della JRU può risultare beneficiario e presentare anche la rendicontazione del lavoro svolto dagli altri membri partecipanti come *affiliated entities*, nonché trasferire loro i contributi europei sulla base dell'accordo di JRU in atto.
- Nel 2016 era stato sottoscritto un accordo di collaborazione *per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT* della durata di 5 anni, entrato in vigore in data 21 Giugno 2016, integrato con atti aggiuntivi tra il Dicembre e l'Ottobre 2018 per consentire nuove adesioni; tale accordo prevedeva la possibilità di rinnovo.
- Per tutte le ragioni sopra esposte, è interesse delle Parti, tutte, a rinnovare il precedente accordo.

## **Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art. 1 – Premesse**

**1.1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile dal presente Accordo.

### **Art. 2 – Oggetto**

**2.1** Con il presente Atto, le Parti convengono di instaurare una stabile collaborazione, per lo svolgimento di attività di ricerca comuni, attraverso la costituzione di una Joint Research Unit (di seguito anche "JRU") denominata METROFOOD-IT.

**2.2.** METROFOOD-IT promuove, coordina e facilita l'adesione italiana a METROFOOD-RI e alla futura ERIC, favorendo un'ampia partecipazione della comunità scientifica nazionale al fine di realizzare ottimali ritorni degli investimenti del nostro Paese, coinvolgendo, anche, rilevanti portatori di interesse.

**2.3** METROFOOD-IT realizzerà il coordinamento delle attività ed il supporto all'organizzazione del contributo italiano a METROFOOD-RI, anche attraverso la ricognizione e la sistematizzazione delle risorse delle Parti potenzialmente rendicontabili come contributo "*in kind*" a METROFOOD-RI, che le Parti si impegnano ad indicare attraverso atti dedicati.

**2.4** METROFOOD-IT potrà svolgere attività relative alle fasi di implementazione ed operativa dell'Infrastruttura, definiti in successivi specifici piani operativi congiunti, nonché alla realizzazione ed operatività del Nodo Nazionale italiano dell'ERIC, anche partecipando a progetti regionali, nazionali ed europei.

**2.5** METROFOOD-IT, nell'ambito dei propri obiettivi strategici, potrà promuovere e svolgere attività di formazione, diffusione, e trasferimento tecnologico.

### **Art.3 – Attività delle Parti**

**3.1** Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di successivi e specifici progetti e piani di attività della Joint Research Unit METROFOOD-IT, che dovranno essere concordati ed approvati tra le Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

**3.2** Nell'ambito del presente accordo potranno essere svolte attività miranti a:

- a) perseguire una più efficace valorizzazione delle competenze, delle risorse e delle basi di dati di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione;
- b) coordinare le attività nazionali e fornire supporto ai governi nazionali e locali;
- c) svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell'ambito di METROFOOD-RI, nonché alla realizzazione ed operatività del Nodo Nazionale dell'ERIC;
- d) promuovere un'azione di sistema per l'integrazione della ricerca scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a METROFOOD-IT con le modalità definite nel successivo Art. 3.3;
- e) rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo della Metrologia per Alimenti e Nutrizione e della Qualità, Sicurezza e Rintracciabilità Alimentare e promuovere attività di formazione;
- f) promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nel campo della Metrologia per Alimenti e Nutrizione e della e della Qualità, Sicurezza e Rintracciabilità Alimentare, Economia Circolare e Sostenibilità dei sistemi Agroalimentari;
- g) progettare e organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di METROFOOD-IT, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
- h) fornire servizi legati ai temi della Metrologia per Alimenti e Nutrizione e della e della Qualità, Sicurezza e Rintracciabilità Alimentare, Economia Circolare e Sostenibilità dei sistemi Agroalimentari mediante transnational access (fisico e remoto) e virtual access;
- i) promuovere nodi Regionali di METROFOOD-IT e coordinare la loro integrazione nella componente nazionale;
- j) consolidare, rafforzare ed espandere il contributo italiano all'Infrastruttura di Ricerca pan-Europea METROFOOD-RI "*Infrastructure for promoting Metrology in Food and Nutrition*" e all'ERIC, anche partecipando ai bandi Horizon Europe e ad altri bandi dedicati alle infrastrutture di ricerca a livello trans-nazionale, nazionale o regionale, identificando di volta in volta per i singoli progetti per i quali si intende proporre domanda di co-finanziamento un soggetto capofila;
- k) ogni altra azione consona all'oggetto di cui all'Art.2.

**3.3** Il soggetto della JRU che farà da capofila per gli altri membri della JRU partecipanti al progetto, di volta in volta identificato, ove non diversamente ed espressamente previsto di volta in volta dal Comitato di Gestione, di cui al successivo Art. 7, si impegna a svolgere a favore della JRU ogni adempimento amministrativo e contabile necessario all'erogazione dei finanziamenti,

nonché a svolgere in favore delle Parti qualsiasi attività atta a garantire un'efficiente gestione del progetto cofinanziato. In particolare, provvederà a:

- a) presentare domanda di ammissione a finanziamento secondo quanto previsto nei progetti, assumendo, anche in nome e per conto delle altre parti tutte le relative obbligazioni, previo completamento – di concerto con il Comitato di Gestione – degli adempimenti formali e contrattuali richiesti dal relativo bando;
- b) versare alle altre Parti la quota di loro competenza del finanziamento erogato, secondo le modalità previste nel bando o dall'ente finanziatore e fermo restando il regolare svolgimento da parte delle Parti delle attività di loro competenza;
- c) coordinare la rendicontazione scientifica e finanziaria delle attività finanziate svolte, fino alla scadenza dei singoli progetti e comunque nei tempi stabiliti dalle norme definite dalla Commissione Europea o dagli altri enti finanziatori;
- d) eseguire diligentemente i compiti ad esso assegnati, nonché attenersi a quanto le Parti hanno previsto nel progetto di volta in volta perseguito.

**3.4** Ciascuna Parte potrà, anche individualmente, partecipare a progetti diversi da quelli ai quali partecipa la JRU di cui al presente Accordo, sia come partner che come coordinatore.

**3.5.** Le parti che partecipano individualmente a progetti diversi da quelli di cui al Presente Accordo, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività della JRU.

#### **Art.4 – Recesso, adesione ed esclusione dalla JRU**

**4.1** Le Parti hanno il diritto di recedere dal presente Accordo, motivandone le ragioni, mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU dal Legale Rappresentante dell'Istituzione, o suo delegato, e con un termine di preavviso di 30 giorni.

**4.2** In caso di recesso, il rapporto con JRU ed i relativi obblighi tra le Parti resteranno comunque validi fino alla completa realizzazione delle attività previste dai progetti attivati e non ancora conclusi in cui la Parte recedente abbia acconsentito a partecipare, nonché sino alla completa verifica amministrativa e contabile, relativamente a quelli già conclusi.

**4.3** In caso di grave inadempienza di una delle Parti rispetto all'accordo o di successivi/eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, l'Assemblea Generale della JRU può deciderne l'esclusione previo parere favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale. Tale decisione va comunicata per iscritto dal Coordinatore alla Parte interessata.

**4.4** Possono aderire alla JRU METROFOOD-IT con atti separati, inviando formale richiesta da parte del legale rappresentante, altre Istituzioni Pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o Enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell'ambito della metrologia per alimenti e nutrizione e del settore agroalimentare previa accettazione di tutte le Parti del presente Accordo e con il parere favorevole di una maggioranza di due terzi dei rappresentanti delle Parti in seno all'Assemblea Generale con le modalità definite al successivo art. 8.

## **Art.5 – Obblighi delle Parti**

**5.1** Le Parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza secondo le modalità previste nell'Art. 3 mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali all'uopo necessarie.

**5.2** Ciascuna Parte sarà responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a suo carico dai progetti e pertanto si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità a suo carico.

## **Art. 6 – Gestione delle attività**

**6.1** Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3 da parte della JRU METROFOOD-IT, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:

- a) il Coordinatore (Art.7);
- b) il Comitato di Coordinamento (Art.7);
- c) l'Assemblea Generale (Art.8).

## **Art. 7 – Comitato di Coordinamento**

**7.1** Il Comitato di Coordinamento è l'organismo a cui è deputato il coordinamento di tutte le attività di METROFOOD-IT.

**7.2** Il Comitato di Coordinamento è composto di 5 membri:

- a) il Coordinatore della JRU;
- b) il Coordinatore delle attività amministrative e contabili;
- c) tre membri nominati dall'Assemblea Generale, scelti a rotazione annuale fra le Parti, ad esclusione della Parte da cui eventualmente dipende il Coordinatore della JRU.

**7.3** Le Parti delegano l'ENEA – in qualità di coordinatore di METROFOOD-RI – al coordinamento della JRU METROFOOD-IT (capofila).

**7.4** Il Coordinatore della JRU è nominato dall'ENEA (capofila);

**7.5** Il Coordinatore della JRU:

- a) presiede il Comitato di Coordinamento e l'Assemblea Generale;
- b) rappresenta la JRU nelle attività operative e nei confronti di terzi;
- c) nomina di concerto con l'Assemblea Generale il Coordinatore delle attività amministrative e contabili
- d) può avvalersi di un ufficio di segreteria composto da personale messo a disposizione dalle Parti e nominato secondo quanto previsto dalle Parti nel piano delle proprie risorse impegnabili nelle attività della JRU METROFOOD-IT.

**7.6** Il Coordinatore dell'attività amministrativa e contabile:

- a) cura, di concerto con il Coordinatore della JRU, la stesura dei regolamenti di funzionamento della JRU da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;

- b) si occupa del coordinamento delle attività amministrative e di rendicontazione connesse con i progetti di cui all'Art.3.3;
- c) può avvalersi della collaborazione di un'unità di personale amministrativo per ciascuna Parte, nominata secondo quanto previsto dalle Parti nel piano di proprie risorse impegnabili nelle attività della JRU METROFOOD-IT;
- d) qualora partecipi all'Assemblea Generale non ha diritto di voto.

**7.7** Il Coordinatore della JRU e il Coordinatore dell'attività amministrativa, se dipendenti da una delle amministrazioni che concorrono alla formazione della JRU, prestano la loro opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.

**7.8** Il Comitato di Coordinamento agisce come delegato dell'Assemblea Generale.

**7.9** Il Comitato di Coordinamento ha il compito di individuare e definire le attività di cui al precedente Art. 3 e di garantirne il corretto e coordinato svolgimento, risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi.

**7.10** Il Comitato di Coordinamento delibera validamente su tutte le questioni concernenti le attività della JRU a maggioranza semplice dei suoi componenti.

**7.11** Il Comitato di Coordinamento può prevedere la consulenza di esperti esterni al Comitato stesso.

## **Art. 8 - L'Assemblea Generale**

**8.1** L'Assemblea Generale è l'organo di governo della JRU METROFOOD-IT.

**8.2** L'Assemblea Generale è presieduta dal Coordinatore della JRU.

**8.3** L'Assemblea Generale è costituita da un membro, con diritto di voto, nominato da ciascuna Parte, anche se intervenute successivamente secondo quanto previsto al precedente Art. 4.4, con l'eccezione del capofila (ENEA), cui è conferita la possibilità di nominare un membro ulteriore oltre al Coordinatore della JRU, in virtù della funzione che il capofila svolge quale ospite della JRU nonché delle concrete modalità di nomina del Coordinatore della JRU stesso. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore della JRU mediante comunicazione via PEC da inviarsi almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora stabilite per la convocazione, nonché del luogo della riunione.

**8.4** Ciascuna della Parti nomina, oltre al membro titolare dell'Assemblea, un sostituto, che lo sostituisce in caso di impedimento.

**8.5** All'Assemblea Generale possono partecipare anche membri senza diritto di voto, secondo specifiche richieste dell'Assemblea Generale stessa.

**8.6** Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata e sostituita in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell'istituzione che intende effettuare la revoca e/o la sostituzione.

**8.7** Le Parti indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate

mediante PEC al Coordinatore dal rappresentante legale della Parte o suo delegato senza costituire modifica sostanziale del presente atto.

#### **8.8 L'Assemblea Generale:**

- a) propone agli aderenti accordi e *Memorandum of Understanding* con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi ed attività della JRU, come definiti nei precedenti articoli;
- b) approva richieste di nuova adesione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (in caso di parità prevale il voto del Coordinatore della JRU);
- c) adotta regolamenti e linee guida e prende le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
- d) elegge i Membri del Comitato di Coordinamento tra i propri Membri;
- e) approva la partecipazione della JRU a bandi per la presentazione di proposte progettuali, identificando il soggetto capofila tra le Parti costituenti la JRU in funzione delle richieste nei bandi, secondo quanto definito al successivo Art. 9.2;
- f) approva periodicamente un programma di attività della JRU;
- g) approva il piano e la rendicontazione finanziaria svolta;
- h) sceglie fra le Parti chi ha il compito di gestire gli aspetti di protezione (incluso il processo di brevettazione) e i diritti di utilizzazione economica della proprietà intellettuale di volta in volta generata secondo il regime di cui al successivo Art. 10;
- i) vota ogni materia portata all'attenzione dell'Assemblea dal Comitato di Coordinamento o da rappresentanze pari ad almeno il 30% delle Parti;
- j) predispone e approva successivamente i verbali delle riunioni;
- k) approva il rapporto annuale delle attività della JRU, presentato dal Coordinatore della JRU.

**8.9** Tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 8.8, lett. b), l'Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza semplice dei suoi componenti. Le sue decisioni possono essere assunte anche per via telematica (video e teleconferenza).

### **Art. 9 – Risorse finanziarie**

**9.1** La JRU, per il finanziamento delle attività, potrà avvalersi:

- a) delle risorse derivanti da proposte progettuali finanziate nell'ambito e in ragione delle attività della JRU medesima;
- b) di eventuali altri fondi messi a disposizione discrezionalmente da ciascuna delle Parti coinvolte nella JRU.

**9.2** I rapporti tra le Parti relativi all'eventuale richiesta e gestione di contributi saranno disciplinati da specifici accordi definiti e approvati dall'Assemblea Generale, che di volta in volta identificherà un Soggetto Capofila ai fini della progettualità per cui viene richiesto il contributo.



**9.3** Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU può promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte, dottorati, borse di studio post-laurea e post-doc, convenzioni per il distacco di ricercatori e docenti da istituzioni di ricerca e didattica, anche esterni a METROFOOD-IT.

**9.4** Ciascuna Parte è tenuta all'elaborazione del rendiconto scientifico, finanziario e contabile relativo alle attività di sua competenza ed alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento di ogni singolo progetto, compresa la relazione finale.

**9.5** Ciascuna Parte assume nei riguardi del soggetto capofila, di volta in volta identificato per ciascun progetto, i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, che questi ha nei confronti dell'ente finanziatore; mentre il Soggetto Capofila assicura il coordinamento delle attività di rendicontazione fornendo alle altre Parti le opportune indicazioni.

#### **Art. 10 - Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica**

**10.1** Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che le hanno generate e potranno liberamente utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali.

**10.2** Ciascuna Parte è proprietaria dei beni acquistati dalla stessa con i contributi eventualmente erogati alla JRU nell'ambito di attività progettuali; resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione dei progetti e per i loro futuri eventuali sviluppi, sulla base di specifici accordi da definire tra le Parti.

**10.3** Ciascuna Parte è altresì titolare degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività svolte congiuntamente nell'ambito della JRU METROFOOD-IT gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno congiuntamente alle Parti interessate secondo accordi specifici da definire tra le parti.

#### **Art. 11 - Disposizioni generali**

**11.1** Tale Collaborazione e la relativa costituzione della JRU, nonché i conferimenti di incarico ai soggetti capofila di volta in volta identificati e quant'altro svolto dalle Parti o dal Soggetto Capofila non determinano la costituzione di alcun rapporto, societario, consortile o simile tra le Parti medesime, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

**11.2** Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente Accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.

## **Art. 12 - Foro Competente**

**12.1** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione o validità del presente Atto, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **Art. 13 - Firma digitale, registrazione e spese**

**13.1** Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2-bis, della Legge 241/1990 e del D.lgs. 82/2005 ss. mm. ii.

L'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni, è a carico di ENEA ed è assolto telematicamente in virtù di dell'autorizzazione n. 23639 del 23/3/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.

## **Art.14 - Validità del presente Atto**

**14.1** Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso e cesserà ogni effetto - ad eccezione di quanto previsto dal comma seguente - decorsi 5 (cinque) anni dalla stipula e potrà essere rinnovato per altri 5 (cinque) anni mediante consenso scritto delle Parti. Le Parti hanno il diritto di recedere dal presente Accordo, motivandone le ragioni, secondo le modalità di cui all'Art.4.

**14.2** Le obbligazioni di cui al presente Accordo resteranno comunque valide fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali progetti acquisiti nell'ambito delle attività della JRU METROFOOD-IT e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente Accordo.

**14.3** Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU o non dovessero sussistere più le condizioni perché possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti. La decisione di cessazione dovrà essere approvata da almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale. L'Accordo sarà altresì valido ed avrà effetto fino alla completa verifica amministrativa e contabile effettuata dagli Enti finanziatori.

## **Art. 15 - Sicurezza dei luoghi di lavoro e coperture assicurative**

Le Parti assicurano e garantiscono la conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature messi reciprocamente a disposizione, provvederanno autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale, che in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare la sede dell'esecuzione delle attività.

Il personale di una Parte che in virtù del presente accordo si rechi a qualunque titolo nei locali dell'altra dovrà attenersi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima ed osservare le regole comportamentali vigenti al suo interno.

### **Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento delle finalità sulla base delle quali è stato stipulato lo stesso e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e ss.mm.ii. relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2-bis, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato, sottoscritto.

Luogo, data della firma digitale